

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 dicembre 2010

“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2011”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio

1. E’ autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 28 febbraio 2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010, a definire le sistemazioni contabili ancora in corso, a valere sul fondo della perenzione incrementato entro i suddetti limiti.

Art. 2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Art. 61: “Bilancio”.

- “1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.
3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.
4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.
5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.

Art. 24: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

Commi 1 e 2: “1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui essa si riferisce, l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.

2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l'esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio regionale, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle note di variazione”.